

Causa C-291/09

Francesco Guarnieri & Cie

contro

Vandavelde Eddy VOF

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel)

«Libera circolazione delle merci — Art. 34 TFUE — Cautio judicatum solvi —
Società di diritto monegasco — Art. 18, primo comma, TFUE»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 14 settembre 2010	I - 2687
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011	I - 2700

Massime della sentenza

1. *Unione doganale — Territorio doganale dell'Unione — Principato di Monaco*
[Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 3, n. 2, lett. b)]
2. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente*
(Art. 34 TFUE)

1. A norma dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il territorio del Principato di Monaco è considerato come facente parte del territorio doganale dell'Unione. Poiché dunque nessun dazio doganale e nessuna tassa di effetto equivalente possono essere applicati agli scambi tra il Principato di Monaco e gli Stati membri, le merci originarie di tale principato, esportate direttamente verso uno Stato membro, devono essere trattate come se fossero originarie degli Stati membri. Da tale equiparazione ai prodotti originari degli Stati membri consegue che le merci originarie del Principato di Monaco beneficiano delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci.

(v. punto 14)

2. L'art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un'azione giudiziale nei confronti di un soggetto avente

la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in questione.

Vero è che una misura di questo tipo porta ad assoggettare gli operatori economici che desiderano proporre un'azione giudiziale ad un regime processuale diverso a seconda che essi abbiano o no la nazionalità dello Stato membro del foro. Tuttavia, la circostanza secondo cui i soggetti aventi la nazionalità di altri Stati membri esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti nel suddetto Stato membro aventi la nazionalità di quest'ultimo è troppo aleatoria e indiretta perché una misura nazionale di tal genere possa essere considerata idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri, sicché il nesso di causalità tra l'eventuale alterazione degli scambi intracomunitari e la diversità di trattamento in questione non può ritenersi dimostrato.

(v. punti 17, 21 e dispositivo)